

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

###

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di ### di ### Dott. ### (5^###) CAPIZZANO,
all'udienza del giorno nella causa civile R.G. n. 70499 / 2024
vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTE
contro ### (CF ###) (rappresentato e difeso dall'avvocato) -
RESISTENTE
ha pronunciato
SENTENZA

OGGETTO: pagamento somma ### come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e pertanto va accolta.

In effetti dalle risultanze istruttorie, la prova documentale offerta, si evince che a seguito dell'avvio della procedura recante NRG 42909/2015 cui seguiva la Sentenza N. 42497/15, parte ricorrente provvedeva al pagamento del contributo unificato ; che lo stesso come da costante giurisprudenza a cui l'odierno giudicante si adegua (V.Cass. 2691/2016) è a carico della parte soccombente anche senza espressa statuizione del Giudice; invero come regolamentato (v. art. 9 DPR n. 115/2002), dove il legislatore ha inteso "subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al pagamento del contributo unificato" tale enunciato per un principio di uguaglianza ed al fine di garantire il diritto di procedere per le vie legali senza diminuzione patrimoniale nei confronti di ogni soggetto non può che non essere estesa anche al caso in esame.

Ci si richiama altresì al disposto di cui all'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 115/2002, introdotto dall'art. 2 comma 35 bis lett. e) del D.L. 13 agosto 2011 n.138, nella versione integrata dalla ### di

conversione 14 settembre 2011 n.148 ove si enuncia che " la parte soccombente è tenuta in ogni caso a rimborsare a quella vittoriosa il contributo unificato dalla stessa versato venendo in considerazione una obbligazione "ex lege" "

Pertanto risulta non accoglibile l'eccezione di parte resistente anche in merito alla errata procedura attivata atteso il riferimento alla riforma in attuazione ed accogliendo le deduzioni ed eccezioni che l'odierno giudicante fa proprie della parte ricorrente.

Tale motivazione è assorbente.

Per tali motivi l'odierno giudicante provvede come da dispositivo che segue condannando parte resistente alla restituzione della somma in favore di parte ricorrente come si evince per tabulas. Le spese seguono la soccombenza che si quantificano come da dispositivo sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 valutata , altresì l'attività espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria e/o trattazione, , decisionale)

P.Q.M.

Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe precisata la accoglie e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della somma in favore di parte ricorrente, per la dedotta causale , di € 43,00 con gli interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo.

La condanna altresì alle spese del giudizio che determina in € 43,00 quanto agli esborsi ed € 346, quanto alle competenze ed onorari, oltre oneri di legge da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.